

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1660/2005 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2005

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2010

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore ⁽²⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) A seguito di tali negoziati, il 24 novembre 2004 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dal suddetto accordo per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2010.
- (3) È nell'interesse della Comunità approvare il suddetto protocollo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica fed-

⁽¹⁾ Parere reso il 27 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 137 del 2.6.1988, pag. 19.

derale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2010.

Il testo del protocollo è allegato al presente regolamento ⁽³⁾.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna: 21 unità

Francia: 18 unità

Italia: 1 unità;

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna: 12 unità

Portogallo: 5 unità.

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito del protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca delle Comore a norma del regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione ⁽⁴⁾.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a sottoscrivere il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

⁽³⁾ GU L 252 del 28.9.2005, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.